

# Schema di DDL di delega in materia di federalismo fiscale: il parere della Conferenza Unificata.

---

15 Ottobre 2008

La Conferenza Unificata il 2 ottobre 2008 si è espressa sullo Schema di disegno di legge recante "Attuazione dell' articolo 119 della Costituzione: delega al Governo in materia di federalismo fiscale"

approvato in via preliminare nella riunione del Consiglio dei Ministri dell' 11 settembre 2008. Il testo, nel conferire apposita delega al Governo per l' attuazione dell' articolo 119 della Costituzione, riconosce autonomia di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni nel rispetto dei principi di solidarietà e di coesione sociale.

In particolare, agli Enti territoriali sono attribuiti tributi propri e compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili ai rispettivi territori e viene, altresì, previsto un fondo perequativo statale senza vincolo di destinazione destinato ai territori con minore capacità fiscale per abitante.

I criteri e i principi direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell' esercizio della delega vengono dettagliatamente individuati dallo Schema.

Nella specie, tra i numerosi principi fondamentali previsti, tra l' altro:

- autonomia e responsabilizzazione finanziaria di tutti i livelli di governo;
- attribuzione di risorse autonome alle Regioni e agli enti locali, in relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialità e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all' articolo 118 della Costituzione;
- superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore:
  - del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all' art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all' art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;
  - della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni;
  - esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo presupposto, salvo le addizionali previste dalla legge statale;
  - previsione che la legge regionale possa, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato:
    - istituire tributi regionali e locali e determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che Comuni, Province e Città metropolitane possono applicare nell' esercizio della propria autonomia;
    - premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell' esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che con rispettano gli equilibri economico-finanziari;
    - semplificazione del sistema tributario, riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, efficienza dell' amministrazione dei tributi, coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell' attività di contrasto all' evasione fiscale e all' elusione fiscale.

I decreti legislativi sono emanati entro ventiquattro mesi dall' entrata in vigore della stessa legge e disposizioni integrative e correttive possono essere apportate nel termine di due anni dall' entrata in vigore dei decreti stessi.

Oltre ai suddetti principi e criteri direttivi generali vengono indicati specifici principi e criteri relativamente ai rapporti finanziari Stato- Regioni, alla finanza degli Enti locali, alle norme transitorie per le Regioni e gli Enti locali, alla gestione dei tributi e delle compartecipazioni come disciplinati dallo Schema.

Il provvedimento prevede l' istituzione, presso il Ministero dell' Economia e delle Finanze, di una Commissione paritetica per l' attuazione del federalismo fiscale diretta ad acquisire ed elaborare

elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi, nonché l'istituzione, nell'ambito della Conferenza Unificata, di una Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica quale organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica di cui fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali.

Un apposito Capo dello Schema è dedicato al finanziamento delle Città metropolitane e di Roma Capitale.

In particolare viene precisato che l'assegnazione delle risorse alla città di Roma viene effettuata con specifico decreto legislativo tenendo conto degli oneri conseguenti al ruolo di capitale della Repubblica e che sono assicurate specifiche quote aggiuntive di tributi erariali. Il suddetto decreto legislativo garantisce, altresì, in via transitoria, l'attribuzione di un contributo a Roma Capitale, previa deliberazione del CIPE, adottata nell'ambito delle risorse disponibili.

Altre norme, infine, riguardano gli interventi speciali di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, il coordinamento dei diversi livelli di governo ed il patrimonio di Regioni ed Enti locali. Il testo, allegato all'Atto (All.A), su cui la Conferenza ha reso il parere, predisposto dagli Uffici dei Ministri delle riforme per il federalismo e per la semplificazione normativa, comprende alcune proposte emendative avanzate dalle Regioni e dagli Enti locali e concordate nel corso di una riunione tecnica appositamente convocata il 22 settembre 2008 e di incontri tenuti a livello politico.

Nel corso della seduta in oggetto sono stati presentati ulteriori emendamenti ed osservazioni al provvedimento da parte delle Regioni, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM contenuti in appositi documenti anch'essi allegati all'Atto (All. B, C, D).

Le Regioni, in particolare, hanno considerato favorevolmente il contenuto del provvedimento, il quale riproduce in modo sostanziale numerosi elementi della proposta avanzata dalle stesse nel febbraio 2007, esprimendo un parere positivo sui principi contenuti e chiedendo, tuttavia, garanzie puntuali sugli impegni che il Governo si è reso disponibile ad assumere nella fase attuativa di emanazione dei decreti legislativi, con la formulazione degli ulteriori emendamenti di cui sopra.

Relativamente alle proposte emendative presentate, il Governo ha rinviato alcune all'esame della sede politica collegiale del Consiglio dei Ministri, tra cui, la riduzione da ventiquattro a dodici mesi del termine per l'esercizio della delega richiesta dalle Regioni; altre sono state ritenute, invece, non accoglibili, salvo un ulteriore confronto nel prosieguo dell'iter di approvazione in sede parlamentare. Il provvedimento, collegato alla manovra di finanza pubblica, è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 3 ottobre 2008 e verrà trasmesso ora all'attenzione del Parlamento per l'avvio dell'iter legislativo.

### **Testo del parere**

Si veda precedente del 1° ottobre 2008.